

Capitolato speciale

Concessione di preinsegne e segnaletica industriale, artigianale e commerciale



AREA RISORSE FINANZIARIE – U.I. ENTRATE

ASSEGNAZIONE IN USO DI UN COMPLESSO DI IMPIANTI ATTUALMENTE DESTINATI ALLE PREINSEGNE E ALLA SEGNALETICA INDUSTRIALE, ARTIGIANALE E COMMERCIALE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BOLOGNA E SITI NEL SUO TERRITORIO.

DURATA DI QUATTRO ANNI. Decorrenza 01.01.2024

CAPITOLATO SPECIALE

Indice generale

| | |
|--|-----------|
| A - PRESCRIZIONI GENERALI..... | 3 |
| A.1 Oggetto del Capitolato..... | 3 |
| A.2 Sottoscrizione del contratto..... | 4 |
| A.3 Durata contrattuale..... | 4 |
| A.4 Valore della concessione..... | 4 |
| A.5 Rischi da gestione della concessione..... | 5 |
| A.6 Canone di servizio..... | 6 |
| A.7 Canone unico patrimoniale da esposizione pubblicitaria e da occupazione del suolo pubblico..... | 7 |
| A.8 Cauzione definitiva..... | 7 |
| A.9 Obblighi Assicurativi a carico dell'impresa aggiudicataria..... | 9 |
| A.10 Subappalto, divieto di subconcessione..... | 11 |
| A.11 Responsabile dell'assegnazione in uso..... | 12 |
| A.12 Disposizioni del personale impiegato..... | 13 |
| A.13 Obblighi generali dell'impresa aggiudicataria in materia di sicurezza sul lavoro..... | 14 |
| A.14 Visite ispettive e controlli..... | 15 |
| A.15 Penali..... | 16 |
| A.16 Cessione del contratto..... | 17 |
| A.17 Variazioni del contratto..... | 18 |
| A.18 Risoluzione del contratto..... | 18 |
| A.19 Esecuzione in danno..... | 19 |
| A.20 Recesso..... | 20 |
| A.21 Foro Competente..... | 20 |
| A.22 Rinvio a norme di diritto vigenti..... | 20 |
| A.23 Stipulazione del contratto – spese, imposte e tasse..... | 20 |
| A.24 Trattamento di dati personali..... | 20 |
| B - PRESCRIZIONI TECNICHE..... | 22 |
| B.1 Caratteristiche tecniche degli impianti - indicazioni di massima..... | 22 |
| B.2 Caratteristiche delle preinsegne..... | 22 |
| B.3 Caratteristiche degli impianti di segnaletica industriale..... | 23 |
| B.4 Modalità di esecuzione e Obblighi a carico dell'impresa..... | 23 |
| B.5 Identificazione degli impianti..... | 25 |
| B.6 Restituzione degli impianti..... | 25 |

A - PRESCRIZIONI GENERALI

A.1 Oggetto del Capitolato

A.1.1. Costituisce oggetto del presente capitolato l'assegnazione in uso esclusivo di un complesso d'impianti attualmente destinati alla segnaletica industriale, artigianale e commerciale, di proprietà del Comune di Bologna, siti nel suo territorio lungo strade comunali o in vista di esse, costituito da n. 1013 "freccie indicatrici" anche denominate "moduli" installate su 354 supporti a palo come da Allegato A, alla determinazione dirigenziale a contrarre DD/PRO/2023/12788; insistono sul territorio ulteriori 91 supporti a palo vuoti, le cui posizioni sono indicate nell'elenco Allegato B alla determinazione dirigenziale a contrarre DD/PRO/2023/12788 disponibili per l'installazione di nuove "freccie indicatrici" nel corso della concessione.

A.1.2. Gli impianti possiedono rispettivamente le caratteristiche proprie della segnaletica industriale, ai sensi dell'articolo 134 del vigente Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, se situati all'interno delle zone industriali, e quelle delle preinsegne di cui agli art. 47 e 48 del vigente Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada e di cui all'articolo 6 comma 6 del Regolamento Comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con atto consiliare Pg. 146397/2021 e ss.mm.ii., se situati al di fuori delle zone stesse.

Gli impianti di segnaletica industriale sono collocati in posizione autonoma rispetto agli impianti segnaletici d'altro tipo e soltanto sulle intersezioni locali a valle degli itinerari principali d'avvio alle zone industriali.

Le preinsegne sono definite dai Regolamenti citati come mezzi finalizzati alla segnalazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività; i relativi supporti – che a norma dei Regolamenti stessi non possono accogliere più di sei moduli per ogni senso di marcia – sono collocati al di fuori delle zone industriali sopra definite e dalle altre zone d'esclusione determinate dall'Amministrazione Comunale, fra le quali vanno annoverate in particolare le uscite dall'autostrada, dalla tangenziale e dall'aeroporto per una distanza non inferiore a 300 metri, nonché l'intera area del centro storico delimitata dai viali di circoscrizione essi inclusi, dalla zona di San Luca, dalle aree collinari di interesse paesaggistico e dalle aree verde ad uso pubblico e dai parchi. Ciascun cliente, che deve tassativamente avere la propria sede d'attività nel territorio del Comune di Bologna ad una distanza massima di cinque chilometri dall'impianto, può disporre di non oltre 4 (quattro)

moduli e con il limite massimo per ciascun supporto a palo di 2 (due) moduli, 1 (uno) per ogni senso di marcia.

A.1.3. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare per finalità istituzionali, con oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, il cinque per cento del totale delle frecce indicatrici di cui al punto A.1.1. Per tali frecce indicatrici riservate all'Amministrazione comunale non è dovuto il canone di cui al successivo punto A.5.

A.2 Sottoscrizione del contratto

A.2.1. L'impresa aggiudicataria dovrà sottoscrivere il contratto entro il termine che le sarà comunicato dall'Amministrazione Comunale.

A.3 Durata contrattuale

A.3.1. Il contratto della durata di 4 (quattro) anni decorrerà dal 01.01.2024 o se l'aggiudicazione è successiva alla suddetta data, dalla data di sottoscrizione del contratto. L'esecuzione del contratto in via d'urgenza di cui all'art. 17 comma 8 del D.lgs 36/2023 (di seguito "Codice") è ammessa.

A.3.2. Sono fatti salvi i casi di risoluzione del contratto di cui all'art. A.18 e di recesso unilaterale di cui all'art.A.20.

A.3.3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità e alle medesime condizioni, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice, limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente e per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del termine. Il Concessionario è impegnato ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

A.4 Valore della concessione

A.4.1 Con Delibera di Giunta DG/PRO/2023/210 Pg 486953/2023 del 19.07.2023 è stato fissato in € 45,00 (oneri fiscali esclusi) il valore annuo di vendita di ciascuna freccia indicatrice pertanto il valore annuo della concessione tenuto conto del numero di frecce indicatrici alla data del 25.05.2023 è pari ad € 45.585,00 (oneri fiscali esclusi) e pari ad € 182.340,00 (oneri fiscali esclusi) per il periodo contrattuale.

Il costo della sicurezza per rischi di natura interferenziale è pari a euro zero.

I suddetti valori, nel corso della concessione, potranno cambiare in relazione all'andamento alla domanda di installazione di nuove frecce indicatrici e pertanto tale stima ha carattere puramente indicativa, non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per l'impresa aggiudicataria, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente alla gestione del servizio.

A.4.2 Il canone unitario annuo per ciascuna freccia indicatrice, di cui al punto A.4.1., è da considerarsi come prezzo massimo unitario che l'impresa aggiudicataria dovrà applicare alla clientela.

A.4.3. Al fine di verificare la corretta allocazione del rischio operativo e la stabilità dell'equilibrio economico è stato predisposto lo Schema di Piano Economico (Allegato D).

A.4.4. L'impresa aggiudicataria dovrà documentare e comunicare annualmente all'Amministrazione l'importo del fatturato e dei costi sostenuti per il servizio oggetto di concessione.

A.4.5. L'impresa aggiudicataria si impegna altresì ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

A.5 Rischi da gestione della concessione

A.5.1 Ai sensi dell'art.177 del Codice, il Concessionario assume il rischio operativo derivante dalla gestione del servizio connesso all'esecuzione della Concessione sul lato della domanda e/o su quello dell'offerta (servizi). L'allocazione dei rischi in capo al Concessionario e/o all'Amministrazione Comunale trova evidenza nel documento denominato "Matrice dei rischi".

A.5.2 Di seguito sono elencati i rischi allocati in capo al Concessionario riguardanti sia la fase iniziale dell'avvio del contratto di concessione sia nella fase di gestione del servizio, per i quali non sono previsti da parte dell'Amministrazione Comunale meccanismi atti a mitigare o ad eliminare i predetti rischi:

1. Rischio di disponibilità, derivante dall'impossibilità di poter soddisfare la domanda;
2. Rischio di manutenzione ordinaria e straordinaria;
3. Rischio della domanda complessiva del mercato relativa ai servizi oggetto della concessione e del rischio di riduzione della domanda specifica di tali servizi;
4. Rischio derivante da esigenze dell'Amministrazione Comunale di trasferimento degli impianti ad altro luogo;

5. Rischio normativo-regolamentare derivante da norme sopravvenute (leggi e/o Regolamenti) che stabiliscono nuove condizioni che rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti medesimi;
6. Rischio derivante da modifiche normative relative al regime fiscale adottato nel Piano Economico;
7. Rischi finanziari di insolvenza, di aumento di tassi di interesse e di fallimento;
8. Rischi da inflazione che comportano un incremento delle spese dall'approvvigionamento e/o incremento dei costi dei fattori produttivi o di loro inadeguatezza, a inadempimento contrattuale di clienti o fornitori;
9. Errata valutazione delle entrate e dei costi correlati (costo del personale compreso) e di organizzazione del servizio.

A.6 Canone di servizio

A.6.1. Per l'uso esclusivo degli impianti rilevati alla data del 1° gennaio 2024 e di quelli installati nel periodo di vigenza contrattuale è dovuto, dalla data stessa, un canone di servizio a favore del Comune pari a quello risultante dal verbale di aggiudicazione per ciascuna preinsegna o segnale di indicazione. Il canone di servizio annuo da versare all'Amministrazione Comunale sarà pari al canone unitario annuo offerto in sede di gara.

A.6.2. Il canone di servizio a favore del Comune, determinato sulla base del numero di moduli esistenti rispettivamente al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno, dovrà essere corrisposto anticipatamente in rate trimestrali entro il quindicesimo giorno del primo mese del trimestre di riferimento, senza diritto di rimborso per i moduli rimossi nei periodi precedenti.

A.6.3. Il mancato rispetto dei termini di pagamento comporterà l'applicazione degli interessi per ritardato pagamento calcolati al tasso legale maggiorato di cinque punti percentuali, da corrispondersi contestualmente al primo rateo di canone in scadenza.

I pagamenti dovranno essere effettuati nel rispetto e gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

A.6.4. Le parti rinunciano a qualsiasi revisione del canone d'uso di cui al punto A.6.1 per l'intera durata contrattuale.

A.6.5. L'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere, per posta elettronica certificata all'Amministrazione Comunale e al Funzionario responsabile del canone unico per l'esposizione pubblicitaria, in concomitanza con la scadenza dei pagamenti dei canoni,

l'elenco riepilogativo di tutti i moduli installati su ogni palo utilizzato e l'elenco dei pali non utilizzati. Gli elenchi dovranno essere con formato "xls" ed in "pdf/a" corredato da immagini e secondo le specifiche prescritte dall'Amministrazione stessa riportanti:

n. palo con coordinate GPS, indicazione Via /presso, n. frecce presenti su ogni palo, il cliente pubblicizzato.

Qualora fossero presenti eventuali moduli non ricompresi nell'oggetto della concessione, l'impresa aggiudicataria ne dovrà dare informazione al Comune per concordare eventuali interventi così come previsto al punto B.4.2.

A.6.6 L'impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere annualmente, per posta elettronica certificata, in concomitanza della scadenza del 31.01 di ogni anno e 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto, l'elenco di pali e dei moduli a disposizione, tenuto conto di quelli installati, a magazzino, dismessi e/o ripristinati. Per le frecce direzionali dismesse dovrà essere indicata la causa di eliminazione.

A.7 Canone unico patrimoniale da esposizione pubblicitaria e da occupazione del suolo pubblico.

A.7.1. L'impresa aggiudicataria dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, ai sensi di legge e del regolamento comunale, il canone unico per l'esposizione pubblicitaria che è dovuta autonomamente per ciascun modulo utilizzato come preinsegna o segnale di indicazione e secondo quanto comunicato al punto A.6.5.

A.7.2. L'impresa aggiudicataria ha diritto di rivalsa sulla clientela per il canone unico di cui al precedente punto A.7.1.

A.7.3. Ai fini del versamento del canone unico l'impresa aggiudicataria deve dare comunicazione al Funzionario responsabile del canone e al Comune delle eventuali variazioni delle esposizioni al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre di ogni anno e nelle modalità previste al punto A.6.5.

A.7.4. L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì al versamento di eventuali canoni di occupazione del suolo pubblico che dovessero rendersi necessari per l'installazione e/o manutenzione dei mezzi pubblicitari.

A.8 Cauzione definitiva

A.8.1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dall'Amministrazione contraente in luogo dell'impresa aggiudicataria e del pagamento delle penali di cui al successivo art. A.14 oltreché a garanzia del regolare e pieno pagamento del canone d'uso dovuto per l'intera durata contrattuale, l'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia definitiva che può essere prestata a scelta del contraente sotto forma di cauzione o di fidejussione rilasciata da Istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati e dovrà essere incondizionata.

A.8.2 L'importo della garanzia definitiva è pari al 5 per cento del valore economico del contratto calcolato sull'intera durata della concessione (€ 182.340,00) e conseguentemente l'importo della garanzia è pari ad € 9.117,00.

Resta salvo quanto previsto all'art.117, comma 3 ultimo periodo del Codice, in merito alle riduzioni delle garanzie previste dall'art. 106 comma 8 per la garanzia provvisoria.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta scritta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita (in caso di polizza fideiussoria);
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c., comma 2.

La garanzia definitiva dovrà essere resa in favore dell'Amministrazione Contraente e intestata all'impresa aggiudicataria.

La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

A.8.3. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'impresa aggiudicataria.

A.8.4. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fidejussoria parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il periodo di vigenza contrattuale.

A.8.5. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'impresa aggiudicataria, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali danni conseguenti. In caso di inadempienze dell'impresa aggiudicataria per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'impresa aggiudicataria.

A.8.6. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza della concessione e l'Amministrazione Contraente aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva o la polizza fidejussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con DM dello Sviluppo economico e del ministero dei trasporti.

Si richiama per quanto non espressamente previsto l'art. 117 del Codice.

A.9 Obblighi Assicurativi a carico dell'impresa aggiudicataria

A.9.1. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale dei lavoratori impiegati nella gestione di cui al presente capitolato.

A.9.2. E' fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei confronti del personale comunque da essa funzionalmente dipendente, agli obblighi dell'assicurazione e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

A.9.3. L'impresa aggiudicataria è l'esclusiva responsabile della custodia degli impianti ad essa assegnati.

A.9.4. L'impresa aggiudicataria è responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi o a cose, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto e/o imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Bologna da qualsiasi azione possa essere a esso intentata da terzi per l'inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

A.9.5. L'impresa aggiudicataria, con effetto dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

Capitolato speciale

Concessione di insegne e segnaletica industriale, artigianale e commerciale

Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base al presente contratto siglato con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT/O) dovrà prevedere i seguenti massimali:

R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;
- € 1.000.000 per danni a cose o animali;

R.C.O. (Responsabilità civile verso prestatori di lavoro):

- € 3.000.000 per sinistro;
- € 2.000.000 per danni a persone;

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- a) proprietà e conduzione di insegne e cartelli
- b) danni a cose di terzi da incendio, anche se provocate da incendio di cose dell'impresa aggiudicataria
- c) danni a cose in consegna e/o custodia
- d) danni alle cose e alle opere sulle quali si eseguono i lavori
- e) danni a cose nell'ambito dei lavori
- f) danni cagionati da opere o installazioni dopo l'ultimazione dei lavori
- g) committenza di lavori e servizi
- h) danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'impresa si avvalga), che partecipino all'attività oggetto del contratto;
- i) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza

L'impresa aggiudicataria si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa specifica per il servizio oggetto del contratto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.

Nella polizza l'Amministrazione comunale deve essere considerata "terza a tutti gli effetti".

L'impresa aggiudicataria comunicherà tempestivamente il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l'attività e/o occorsi all'utenza.

Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria della polizza sopra richiamate è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di produrre al Concedente idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto suoi eventuali rinnovi o proroghe.

L'operatività o meno delle coperture assicurative, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività della predetta polizza non esonerano l'impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa.

L'impresa aggiudicataria sarà sempre direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose sia del Comune che di terzi che risultassero causati dal personale dell'impresa stessa o dagli impianti avuti in assegnazione tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati o comunque indecorosi.

A.10 Subappalto, divieto di subconcessione

È espressamente vietata la sub concessione anche parziale del servizio.

È ammesso il subappalto alle condizioni di seguito indicate.

I concorrenti devono indicare in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.

L'impresa aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso il Comune concedente unitamente alla dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e l'assenza in capo al subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del Codice, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contratto deve essere altresì corredato della dichiarazione circa la sussistenza o meno di

eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione si intende concessa.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile in via esclusiva nei confronti del Comune concedente. L'impresa aggiudicataria è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi e all'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

L'impresa aggiudicataria provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice ovvero la carenza dei requisiti di qualificazione.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di assegnazione in uso, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d).

A.11 Responsabile dell'assegnazione in uso

A.11.1. L'impresa aggiudicataria deve comunicare, almeno cinque giorni prima della data prevista per l'avvio della gestione del contratto il nominativo del Responsabile generale, al quale compete la supervisione dell'esecuzione del servizio oggetto di assegnazione per conto dell'Impresa; questi garantisce altresì la massima collaborazione al RUP dell'Amministrazione contraente. Il responsabile generale è responsabile dell'organizzazione messa a disposizione dall'Impresa per l'esecuzione del servizio oggetto di assegnazione e deve essere in grado di assicurare la regolare gestione del medesimo.

A.11.2. Il responsabile generale deve essere sempre reperibile telefonicamente, anche al di fuori del normale orario d'ufficio (sia nelle ore notturne sia nei giorni festivi), per gestire eventuali variazioni, emergenze o anomalie nell'esecuzione del servizio.

In caso di assenza o impedimento del responsabile generale (ferie, malattia, ecc.), l'impresa aggiudicataria deve provvedere a nominare tempestivamente un sostituto e comunicarne il nominativo al Comune.

È facoltà del Comune concedente chiedere la sostituzione del responsabile generale, previa congrua motivazione.

A.12 Disposizioni del personale impiegato

A.12.1. L'impresa aggiudicataria provvede alla gestione delle attività inerenti alla presente assegnazione in uso con risorse umane qualificate, in possesso dei requisiti di legge richiesti dalla normativa vigente; risponde dell'esecuzione dei servizi unitamente all'operato e al contegno dei propri dipendenti e/o preposti, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare al Comune concedente o a terzi.

A.12.2. L'impresa aggiudicataria è tenuta a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e assicurativi riferibili al proprio personale.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, dei soci lavoratori, il contratto collettivo nazionale e territoriale di categoria in vigore.

A.12.3. Gli obblighi di cui al precedente punto vincolano l'impresa aggiudicataria anche se la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa aggiudicataria deve inoltre garantire l'osservanza delle disposizioni di legge relative alle assunzioni obbligatorie ove applicabili.

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare ai lavoratori e ai collaboratori impiegati nell'esecuzione del servizio oggetto di concessione le tutele previste dal D.Lgs 24/2023.

A.12.4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impiegate, l'Amministrazione può richiedere all'impresa aggiudicataria ogni documento utile.

L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'impresa aggiudicataria, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza d'irregolarità definitivamente accertate.

A.12.5. Tutti gli oneri inerenti alla gestione del personale impiegato sono in capo all'impresa aggiudicataria, così come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle procedure relative al reperimento dello stesso.

A.12.6. Il personale deve inoltre osservare, per quanto applicabile, gli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bologna reperibile al seguente link

(indirizzoweb:

<https://www.comune.bologna.it/servizi-informazioni/codice-comportamento-dipendenti-comune-bologna>.) La mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento può comportare la risoluzione del contratto.

A.12.7. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di chi si rendesse responsabile di gravi mancanze nell'espletamento delle sue mansioni.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a richiamare, sanzionare e, se il caso, sostituire i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile o di non comprovata capacità a giudizio dell'amministrazione concedente.

A.12.8. L'impresa aggiudicataria, al momento dell'avvio dei servizi, trasmetterà al Comune l'elenco nominativo del personale in servizio, con le relative qualifiche d'inquadramento.

L'impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad aggiornare l'elenco dipendenti e collaboratori, con l'indicazione delle rispettive qualifiche, con specifico obbligo di comunicare al Comune concedente cessazioni e assunzioni o cambi di profilo motivati e documentati, entro i 15 giorni successivi.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.13 Obblighi generali dell'impresa aggiudicataria in materia di sicurezza sul lavoro

L'impresa aggiudicataria s'impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i., anche rispetto ad eventuali rischi da interferenza.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.

L'impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

L'impresa aggiudicataria s'impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio del contratto, le informazioni di seguito indicate, per le quali s'impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

- Documento di valutazione dei rischi e Piano Operativo di Sicurezza specifico;
- Nominativo del R.S.S.P.;

- Nominativo del rappresentante dei lavoratori – R.L.S.;
- Nominativo del medico competente;
 - Formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto di contratto;
- Eventuali dotazioni di dispositivi di protezione individuali che si rendessero necessari;
- Altre informazioni che l'impresa aggiudicataria ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta altresì in occasione di ciascun intervento su palo o freccia indicatrice a rispettare quanto previsto in materia di sicurezza stradale ed in particolare per tutto quanto previsto nell'ambito dei cantieri mobili, deve essere rispettato quanto previsto dal Nuovo Codice della strada (approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R., testo coordinato 16/12/1992 n° 495), nonché quanto stabilito dal Regolamento comunale in ambito di l'occupazione di suolo pubblico. L'impresa aggiudicataria si farà carico all'interno dei propri costi della sicurezza degli oneri richiesti per le attività connesse all'esecuzione dell'assegnazione in uso.

In considerazione della tipologia di contratto, si ritiene che non vi siano rischi di natura interferenziale tali da richiedere la previa stesura e l'inserimento del DUVRI nei documenti di gara e contrattuali; a seguito di tale valutazione pertanto non si ravvisano oneri per la sicurezza volti ad eliminare le interferenze.

L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

A.14 Visite ispettive e controlli

L'Amministrazione contraente potrà provvedere a visite ispettive e controlli al fine di verificare che l'assegnazione in uso sia condotta secondo quanto stabilito dal contratto, nonché nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari.

Dalle verifiche l'Amministrazione contraente potrà dare tempestiva comunicazione all'impresa aggiudicataria di qualsiasi irregolarità riscontrata. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di qualsiasi segnalazione, l'impresa aggiudicataria dovrà adottare tutte le misure idonee a rimediare dandone conferma all'Amministrazione contraente.

A.15 Penali

A.15.1. In caso di irregolarità o di mancato, o di ritardato adempimento senza giustificato motivo degli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, all'impresa aggiudicataria, previa contestazione degli addebiti, possono essere applicate penali che vanno da un minimo di € 50,00 e fino a € 500,00 in relazione alla rilevanza della violazione. Le penali sono applicabili sino alla concorrenza della misura massima pari al 5% del valore economico del contratto per il quadriennio e pari ad € 182.340,00 come determinato all'Art. A.4. 1° comma.

A.15.2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- Inottemperanza all'obbligo di invio degli elenchi di cui all'art. A.6.5: € 50,00 per ogni mancato invio nel termine previsto del canone di servizio;
- Inottemperanza all'obbligo di invio degli elenchi di cui all'art. A.6.6: € 50,00 per ogni mancato invio nel termine previsto;
- Inottemperanza all'obbligo del rispetto delle prescrizioni tecniche così come indicate agli Art. B.1, B.2 e B.3 (es. mancato rispetto delle altezze minime da suolo, installazione di moduli in misura superiore a quelle previsti per legge,...) € 100,00 per ogni palo o modulo installato;
- Inottemperanza agli obblighi di interventi di cui all'art. B.4.1, B.4.11 e B.6.3.: € 100,00 per ogni impianto;
- Qualora per responsabilità dell'impresa aggiudicataria si rendesse necessario procedere d'ufficio all'effettuazione degli interventi così come stabiliti all'art. B.4.1, B.4.11 e B.6.3 gli oneri connessi dovranno essere rimborsati all'Amministrazione comunale; in tali casi verrà applicata, altresì, una penale nella misura fissa di Euro 500,00 per ogni intervento effettuato;
- intervento di ripristino dei luoghi di cui all'art B.4.3. non eseguito a regola d'arte: Euro 300,00 per ogni verbale di contestazione, salvo risarcimento del maggior danno provocato dalla non corretta esecuzione della prestazione;
- Inottemperanza all'obbligo di richiesta di nulla osta per spostamento-trasferimento di cui all'art. B.4.3: € 100,00 per ogni palo o modulo installato;
- Inottemperanza agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui agli Art. B.4.8, B.4.9. e B.4.10.: € 400,00 per ogni palo o modulo;
- Inottemperanza agli obblighi di identificazione degli impianti così come previsto all'art. B.5: € 100,00 per ogni impianto.

Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal RUP, nel limite di cui al punto A.15.1. in relazione alla rilevanza della violazione.

Qualora l'entità complessiva delle penali superi il limite di cui al comma A.15.1, il contratto è risolto di diritto per grave inadempimento.

Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (al netto dei tabacchi).

Le eventuali contestazioni saranno notificate all'impresa aggiudicataria, che dovrà rispondere entro 5 (cinque) giorni consecutivi, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione dell'addebito; trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il RUP procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i procedimenti che riterrà adeguati.

Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni consecutivi dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora l'impresa aggiudicataria non proceda al pagamento dei rimborsi spese e/o delle penali l'Amministrazione si rivale sulla cauzione che dovrà essere reintegrata entro e non oltre i 10 (dieci) consecutivi giorni dall'intervenuta escussione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione contraente di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'impresa aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Amministrazione contraente, in caso di ripetute gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, si riserva la facoltà di promuovere la risoluzione del contratto con solo preavviso scritto inviato con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima trattenendo definitivamente la cauzione prestata.

A.16 Cessione del contratto

E' vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.

Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2) del codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del Decreto del

presidente del consiglio dei ministri n. 187 del 11 maggio 1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice degli appalti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti.

A.17 Variazioni del contratto

A.17.1. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di estendere il contratto per la gestione della segnaletica di direzione avente pubblica utilità (ospedali, forze dell'ordine, località e servizi di conclamato interesse pubblico come aeroporto, stazioni ferroviarie, fiera, stadio, palasport, servizi comunali etc.) secondo modalità e condizioni da concordare. Eventuali integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

A.18 Risoluzione del contratto

In caso di gravi o ripetute inadempienze, l'Amministrazione potrà, fatto salvo il proprio diritto di rivalsa per i danni subiti, risolvere il contratto, previa comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria da inviare con posta elettronica certificata almeno 10 giorni consecutivi prima.

L'Amministrazione ferma ed impregiudicata l'eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art 1456 del codice civile, previa comunicazione all'impresa aggiudicataria nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento del canone di cui all'art. A.5 del presente Capitolato alle scadenze prescritte;
- b) sopravvenuta causa di esclusione di cui al Titolo IV della Parte V del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 del Codice;
- c) Perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;
- d) mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione;
- e) cessione totale o parziale del contratto;
- f) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale;

- g) inosservanza, da parte dell'Impresa aggiudicataria, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del contratto;
- h) cessione di azienda, fallimento dell'Impresa aggiudicataria ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'impresa stessa.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta all'impresa aggiudicataria del servizio alcun indennizzo e l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto dell'Ente al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento.

L'impresa aggiudicataria inadempiente è tenuta alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia mediante lettera inviata mediante pec dell'avvenuta aggiudicazione a terzi della concessione. L'impresa aggiudicataria si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare nei loro effetti i danni prodotti all'Ente per effetto dell'intervenuta risoluzione del contratto.

Penalità, spese, interessi e danni conseguenza della risoluzione sono posti a carico dell'inadempiente e sono corrisposti all'Ente a mezzo di escussione del deposito cauzionale definitivo fino alla capienza della somma garantita e mediante recupero crediti per la parte ancora eccedente, fino a completa soddisfazione dell'Ente.

L'accertamento delle somme dovute all'Ente, se richiesto dall'impresa aggiudicataria, potrà essere eseguito in contraddittorio e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte.

A.19 Esecuzione in danno

Qualora l'impresa aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, quanto previsto dal capitolato speciale, con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'impresa aggiudicataria stessa, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione.

Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso essere reintegrato nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

A.20 Recesso

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 123 del Codice, in quanto compatibili.

A.21 Foro Competente

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

A.22 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge e regolamenti vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili.

A.23 Stipulazione del contratto – spese, imposte e tasse

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica. Il contratto verrà firmato con firma digitale e sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere e spese inerenti il contratto, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

A.24 Trattamento di dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati n° 679/2018, si informa che i dati personali forniti dagli operatori saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Bologna – unico titolare del trattamento dei dati in questione – esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

L'impresa aggiudicataria garantisce che l'eventuale trattamento di dati personali di cui è titolare il Comune di Bologna, avviene in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successiva disciplina nazionale di attuazione. In particolare, adotta misure tecniche e organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

Capitolato speciale

Concessione di preinsegne e segnaletica industriale, artigianale e commerciale

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Ente attinente le procedure adottate dall'impresa in materia di riservatezza, di protezione di dati e di programmi nonché gli altri obblighi assunti. L'impresa e/o, se consentito il subappalto, il subappaltatore non potrà conservare copia di dati, di documenti e di programmi dell'Ente, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 l'impresa ha l'obbligo di tenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante il periodo contrattuale, di non divulgarli in nessun modo, né farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

B - PRESCRIZIONI TECNICHE

B.1 Caratteristiche tecniche degli impianti - indicazioni di massima

B.1.1. I supporti devono essere realizzati con tubi di acciaio zincato a caldo diritti, di diametro e spessore come sotto specificato, secondo il carico a cui saranno sottoposti (diametro esterno variante da mm. 60 a mm. 102, con uno spessore minimo di mm. 3).

Fino a un carico di cinque moduli, tubo di sostegno con un diametro di mm. 60 e spessore di mm. 3. Da un carico di sei fino ad un carico di 12 moduli, tubo di sostegno con diametro di mm. 83 e spessore di mm. 3: queste ultime misure devono essere adottate in ogni caso quando si tratta di supporto destinato alle preinsegne. Da un carico di 13 fino ad un carico di 24 moduli (ammessi soltanto per gli impianti di segnaletica industriale), tubo di sostegno con diametro di mm. 102 e spessore di mm. 3,5. I bulloni devono essere di acciaio zincato a caldo, i collari e le aste in ferro zincato a caldo. La messa in opera dei pali deve essere eseguita con malta di calcestruzzo ad una profondità variabile a seconda della portata degli impianti stessi e della natura del terreno, tenendo presente che la fossa ove si realizza il plinto non dovrà mai avere i lati di misura inferiore a cm. 50 per cm. 50, con profondità di almeno cm. 70.

B.2 Caratteristiche delle preinsegne

B.2.1. Le preinsegne devono essere costantemente conformi a quanto previsto dal nuovo Codice della strada nonché dall'articolo 6, comma 6 del Regolamento Comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della L. 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845 approvato con atto consiliare Pg. 146397/2021 e ss.mm.ii.. Ciascun supporto, che può accogliere un massimo inderogabile di 6 moduli per senso di marcia, deve essere posizionato a non meno di 100 metri da analoghi impianti.

B.2.2. L'altezza minima dal suolo, ai sensi dell'articolo 49, 5^o comma, del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada, deve essere in ogni caso non inferiore a metri 1,50. Va in ogni caso garantita, in funzione di particolari ubicazioni, la sicurezza dei pedoni così come previsto all'art. 81 del medesimo Regolamento che prevede per i segnali insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali un'altezza minima di 2,20 mt.

B.2.3. La collocazione dei moduli sul supporto deve partire dall'alto e senza che in nessun momento ci siano spazi inutilizzati tra un modulo e l'altro.

B.2.4. I nuovi moduli da installare/sostituire devono avere formato rettangolare, larghezza di un metro e altezza di 20 cm. Il fondo è di colore nero opaco e le scritte di colore giallo non rifrangente.

B.3 Caratteristiche degli impianti di segnaletica industriale

B.3.1 Si fa richiamo integrale alla normativa nazionale ed in particolare all'art. 134 del Regolamento di esecuzione del vigente Codice della strada comma 5, 6, 7 e 8 e per le specifiche grafiche di cui alla figura n. 297 allegato II al medesimo Regolamento.

B.4 Modalità di esecuzione e Obblighi a carico dell'impresa

B.4.1. L'impresa aggiudicataria, per tutta la durata della convenzione, avrà l'obbligo di provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria, straordinaria, all'eventuale ripristino, rimozione o sostituzione degli impianti, all'eventuale trasferimento dei supporti a palo, nonché alle nuove collocazioni dei moduli sui supporti comunali, garantendo la costante conformità degli impianti ai requisiti di cui ai precedenti punti B.1., B.2. e B.3. ed eventuale smaltimento ai sensi di legge delle frecce e dei supporti a palo non più riutilizzabili.

B.4.2. Il Concessionario, verificata la presenza di moduli abusivi/non autorizzati, lo dovrà segnalare al comune e, su richiesta del medesimo, procedere alla loro rimozione. Il dettaglio operativo verrà comunicato dal comune.

B.4.3. E' vietata all'impresa aggiudicataria l'installazione di nuovi supporti a palo oltre a quelli già presenti negli elenchi Allegati A e B alla determinazione a contrarre DD/PRO/2023/12788. Come previsto al punto B.4.1., è consentito esclusivamente l'eventuale trasferimento di supporti a palo. Ciascun intervento di trasferimento dovrà comunque essere soggetto al nulla osta dell'Amministrazione comunale e l'impresa aggiudicataria dovrà ripristinare ad arte lo stato dei luoghi nel rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

B.4.4. L'impresa aggiudicataria è inoltre tenuta a fornire i moduli aggiuntivi o in sostituzione degli esistenti senza alcun onere per la clientela salvo quando siano richieste personalizzazioni rispetto alla grafica standard che comunque dovranno rispettare i limiti previsti dal vigente Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada.

B.4.5. È consentita l'apposizione sui supporti di nuove preinsegne o segnali di indicazione, nel rispetto di quanto indicato al precedente punto A.1, che diverranno di immediata

proprietà del Comune e saranno assegnati in uso esclusivo all'impresa aggiudicataria nel rispetto di tutte le condizioni previste dal presente capitolato.

B.4.6. Qualora per ragioni di traffico, di viabilità, di sicurezza, di interferenza per cantieri di opere pubbliche od altro, si renda necessario lo spostamento o la rimozione di uno o più impianti, l'impresa aggiudicataria si impegna fin d'ora ad eseguirli, entro i termini richiesti dall'Amministrazione Comunale e senza alcun diritto di rimborso.

B.4.7. Ogni intervento sugli impianti assegnati in uso sarà curato dall'impresa aggiudicataria a suo totale rischio e pericolo sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

B.4.8. In caso di installazioni di nuove frecce occorre presentare la dichiarazione di corretta e regolare esecuzione tale da non pregiudicare la stabilità del palo.

B.4.9. In caso di trasferimento di palo occorre ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesti sia che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità, sia che è conforme alla rispettiva asseverazione di cui successivo punto B.4.10.

A conclusione della posa in opera occorre che venga rilasciato il certificato di regolare esecuzione.

B.4.10. Il Concessionario dovrà produrre documentazione tecnica rilasciata da parte di un professionista abilitato ed iscritto al rispettivo albo di appartenenza, come da Atto di indirizzo di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2272 del 21 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 9 comma 4 della L.R. n. 19 del 2008 (IPRiPI). Tale documentazione tecnica dovrà essere verificata rispetto allo stato di carico massimo di frecce segnaletiche previste per ognuna delle 3 tipologie di cui al punto B.1.1. e corredata dagli elaborati di cui al paragrafo 3 del suddetto Atto di indirizzo, ovvero:

- la dichiarazione sintetica descrittiva dell'intervento, firmata dal progettista, contenente l'asseverazione che l'opera è priva di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto l'intervento individuato ricade al punto A.4.3 dell'elenco presente nell'allegato 1 del suddetto Atto di indirizzo;
- l'elaborato grafico: sufficiente ad individuare l'intervento (natura dei materiali impiegati e dimensioni).

B.4.11. Qualora ricorrano interventi di sicurezza (rilevazione in loco di una situazione di emergenza, messa in sicurezza dell'area e intervento risolutivo), il Concessionario è tenuto ad un intervento per la messa in sicurezza entro le 6 (sei) ore dalla

segnalazione/rilevazione e ad un intervento risolutivo di manutenzione straordinaria entro 24 (ventiquattro) ore dalla messa in sicurezza dell'area. Il Concessionario dovrà prevedere l'eventuale rimozione degli impianti che possano arrecare pericolo per la pubblica incolumità anche a seguito di incidenti stradali e l'eventuale sostituzione completa dell'impianto. Nel caso ricorrano le condizioni di interventi di manutenzione straordinaria con anche la sostituzione completa dell'impianto il concessionario dovrà produrre una nuova dichiarazione come indicato al punto B.4.9., oltre a farsi carico degli oneri di smontaggio, rimozione, di smaltimento dell'impianto danneggiato.

B.4.12. L'amministrazione comunale si riserva di controllare, in un qualunque momento la piena osservanza di tutti gli adempimenti fissati a carico dell'impresa aggiudicataria, la quale si impegna a consentire tutte le verifiche tecniche ed amministrative necessarie.

B.5 Identificazione degli impianti

B.5.1. Gli impianti saranno presi in carico dall'impresa aggiudicataria nello stato di fatto esistente alla data del 1° gennaio 2024.

B.5.2 Eventuali situazioni non rispondenti alle caratteristiche prescritte dovranno essere segnalate per iscritto all'Amministrazione comunale entro tre mesi dalla presa in carico degli impianti.

B.5.3. La manutenzione straordinaria inizialmente riconosciuta necessaria da parte dell'Amministrazione comunale a seguito delle segnalazioni di cui al precedente punto B.5.2. dovrà essere eseguita da parte dell'impresa aggiudicataria, a sua cura e spese, entro e non oltre un mese dalla stessa segnalazione.

B.5.4. L'impresa aggiudicataria è tenuta, inoltre, ad apporre su ciascun supporto a palo e modulo, a propria cura e spese, una targhetta identificativa con numerazione progressiva riportante i seguenti dati:

1. Comune di Bologna
2. Ragione sociale dell'impresa aggiudicataria
3. Numero del repertorio del contratto
4. N. palo

B.6 Restituzione degli impianti

B.6.1. Alla scadenza del contratto, gli impianti ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione allo stato in cui si trovano e senza alcun onere a carico della medesima.

Capitolato speciale

Concessione di preinsegne e segnaletica industriale, artigianale e commerciale

B.6.2. L'Impresa aggiudicataria dovrà rilasciare gli impianti pubblicitari in buono stato di manutenzione, considerato il deterioramento dovuto all'uso effettuato nella vigenza del contratto.

B.6.3. La targhetta identificativa dovrà essere rimossa.